

COVID-19

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18, recante: "Misure di potenziamento del servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Nota Agenzia Dogane e Monopoli n. 95986 del 19 marzo 2020)

Precisazioni in ambito doganale

L'Agenzia delle Dogane ha fornito le prime indicazioni in relazione a taluni articoli del Decreto "Cura Italia" in ambito doganale ed in particolare:

- ◆ Articolo 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori)
- ◆ Articolo 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione)
- ◆ Articolo 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone)

ARTICOLO 67 (SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI IMPOSITORI)

L'Agenzia delle Dogane precisa che, al contrario di quanto avvenuto per l'Agenzia delle Entrate, **gli accertamenti doganali non subiranno alcuna sospensione**. Avendo natura prettamente unionale, le norme doganali, non possono essere derogate dalle leggi nazionali, se non su espressa approvazione della Commissione Europea e, come si evince chiaramente dal testo della nota, l'Agenzia delle Dogane non ha ottenuto una deroga alle norme contenute nel Codice doganale dell'Unione Europea (Reg. Ue 952/2013). Si attendono, pertanto, nelle prossime settimane le notifiche degli accertamenti relativi alle importazioni del periodo marzo-maggio 2017, che diversamente andrebbero in prescrizione¹.

L'Agenzia delle dogane, sempre in coerenza con le norme europee, ha dichiarato di **non considerare applicabile** la norma che dispone la **sospensione biennale dei termini di prescrizione e decadenza per l'attività di accertamento** (articolo 67, comma 4).

¹ Nel settore doganale vigono regole molto peculiari rispetto ai tributi di competenza delle Entrate e il termine per l'accertamento è di tre anni dal giorno dell'operazione, mentre è di sette anni in presenza di reato.

ARTICOLO 68 (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE)

Per quanto concerne la riscossione si registra, invece, maggiore coerenza tra i tributi di competenza delle Entrate e quelli doganali. È infatti **sospesa l'esecuzione degli atti di accertamento esecutivi e dei ruoli scadenti nel periodo 8 marzo - 31 maggio**, anche se relativi a risorse proprie tradizionali (ossia dazi doganali e IVA all'importazione). Tali versamenti dovranno poi essere recuperati entro il termine del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

La sospensione della riscossione interessa anche i pagamenti delle rate della c.d. "Pace fiscale": i termini di versamento in scadenza al 28 febbraio (rottamazione-*ter*) e al 31 marzo (saldo e stralcio), sono stati automaticamente prorogati al 31 maggio 2020.

Con riferimento ad eventuali azioni esecutive già intraprese dalla riscossione (pignoramenti e fermi amministrativi) non è chiaro se la sospensione sia applicabile. Tuttavia, appare favorevole alla sospensione il richiamo all'art. 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del Decreto-Legge n. 16 del 2012². Sembra pertanto corretto affermare che anche tali attività dovrebbero ritenersi sospese sino al 31 maggio 2020.

ARTICOLO 92 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO STRADALE E TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE)

Una misura rilevante dal punto di vista finanziario è il **differimento dei pagamenti mediante conti di debito**, istituito che consente il versamento periodico, in un'unica soluzione, dei diritti doganali relativi a varie importazioni, compiute in un arco temporale definito, previo rilascio di un'apposita garanzia. Viene infatti previsto che tutti i pagamenti mediante conto di debito, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020 sono differiti di **30 giorni**, senza applicazione di interessi e di sanzioni.

Sempre nel rispetto delle regole europee, l'Agenzia ha chiarito che tale differimento potrebbe applicarsi soltanto ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci, ivi compresi gli spedizionieri doganali, gli interporti e le imprese di spedizione internazionale, come precisato anche dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, n. 12033. Si attendono nuovi chiarimenti sul punto anche alla luce delle linee guida della Commissione europea del 30 marzo.

NOTA BENE

Con la determinazione direttoriale 98769 del 24 marzo 2020 l'Agenzia delle Dogane ha ulteriormente definito le condizioni di applicazione dell'agevolazione in commento, elencando i **codici ATECO**³ dei soggetti beneficiari già individuati dal Ministero dei trasporti e dalle Risoluzioni

² Tale norma disciplina la procedura di affidamento in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, per il recupero dei diritti doganali.

³ Trattasi di:

- ◆ 49.20.00 - trasporto ferroviario di merci;
- ◆ 49.41.00 - trasporto di merci su strada;
- ◆ 49.42.00 - servizi di trasloco;
- ◆ 50.20.00 - trasporto marittimo di merci;
- ◆ 50.40.00 - trasporto merci via acqua;
- ◆ 51.21.00 - trasporto aereo di merci;
- ◆ 52.10.10 - magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- ◆ 52.10.20 - magazzini frigo c/terzi;
- ◆ 52.21.40 - interporti;
- ◆ 52.22.00 - servizi per trasporto marittimo;
- ◆ 52.29.10 - spedizionieri doganali;

nn.12/2020 e 14/2020 dell’Agenzia delle Entrate e precisando che, per usufruire del differimento, occorre presentare una **preventiva autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000**, attestante l’appartenenza a uno dei settori indicati.

PROCEDURE DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR 1, EUR MED, ATR. – PROROGA PER EMERGENZA CORONAVIRUS (Nota Agenzia Dogane e Monopoli n. 88470 del 12 marzo 2020)

L’Agenzia delle Dogane ha disposto che fino al 21 giugno 2020 gli operatori potranno ancora fare ricorso alla **procedura di previdimazione** dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED e ATR. Gli Uffici si sarebbero dovuti adeguare al nuovo quadro normativo doganale unionale entro il 21 aprile 2020⁴; tuttavia, vista la situazione di emergenza, l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto di dover concedere un’ulteriore proroga di 60 giorni a decorrere dal 21 aprile, non potendo gli uffici procedere ai controlli previsti per il rilascio delle autorizzazioni ad esportare autorizzato. In tal modo si consente di superare le criticità operative e logistiche limitando gli spostamenti degli operatori del settore e per sopperire alle momentanee assenze, a vario titolo, del personale degli Uffici coinvolti.

PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLI INTRA - RINVIO AL 30 GIUGNO 2020 (Nota Agenzia Dogane e Monopoli n. 96781 del 20 marzo 2020 Nota Agenzia Dogane e Monopoli n. 97600 del 26 marzo 2020)

L’Agenzia delle Dogane ha confermato che rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, Decreto-Legge n. 331/93. In base al comma 6 dell’articolo 62, del Decreto “Cura Italia” **l’adempimento sospeso dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni.

NOTA BENE

Sul punto L’Agenzia delle Dogane ha effettuato un **parziale dietro-front**. Nella nota n. 97600 del 26 marzo 2020, vengono infatti invitati gli operatori non impossibilitati a effettuare comunque le trasmissioni telematiche, *“al fine di non interrompere il flusso informativo necessario all’ISTAT per la produzione delle statistiche nazionali”*. Motivo di tale ripensamento è la necessità di inserire tali informazioni nelle relazioni periodiche che i Paesi membri sono obbligati a trasmettere alla Commissione UE ai sensi dei regolamenti unionali (Reg. n. 638/2004e Reg. n. 1982/2004).

-
- ◆ 52.29.20/21/2 - imprese spedizione internazionale e servizi logistici;
 - ◆ 52.24.10 - movimento merci;
 - ◆ 53.20.00 - corrieri senza obbligo di S.U..

⁴ In data 3 dicembre 2019 era stata concessa la proroga di ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 22 gennaio 2020, della possibilità di rilasciare i certificati di circolazione secondo la procedura stabilità con nota prot. 6305 del 30 maggio 2003 della ex Area gestione tributi e rapporto con gli utenti (certificati previdimati).

PROCEDURE PER LE IMPORTAZIONI IN FRANCHIGIA DA DAZI ED IVA DI MERCE DESTINATA A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 (Comunicato n. 95863 del 19 marzo 2020)

L'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sulle procedure per le importazioni in franchigia da dazi e IVA di merce destinata a fronteggiare l'emergenza COVID-19⁵.

Quanto al trattamento fiscale e in merito agli adempimenti dichiarativi è stato chiarito che:

- ◆ in caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono si potrà procedere all'importazione in franchigia dai dazi; e al ricorrere delle condizioni indicate dall'articolo 68, lettera f), D.P.R. n. 633/1972 sarà applicata anche l'esenzione dall'IVA;
- ◆ per le importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali, potrà darsi corso all'applicazione provvisoria della franchigia dai dazi doganali e dell'esenzione IVA, in via provvisoria. L'Ente autorizzato dall'Autorità doganale effettuerà le importazioni in sospensione dal pagamento dei diritti, producendo una lettera d'impegno;
- ◆ nel caso in cui le importazioni delle merci finalizzate alla gestione dell'emergenza siano inquadrabili nella fattispecie di regali ricevuti nel quadro delle Relazioni internazionali, l'Autorità/Ente interessato potrà essere autorizzato dall'Ufficio delle dogane a ricevere le merci in franchigia dai dazi nonché in esenzione IVA.

Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata.

Inoltre in relazione a quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute 15 marzo 2020, secondo cui per le importazioni di strumenti e apparecchi sanitari nonché di DPI e dispositivi medici destinati a Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica e Croce Rossa Italiana, le operazioni di controllo degli USMAF verranno effettuate nelle more del versamento previsto per il rilascio del Nulla Osta Sanitario, per velocizzare le operazioni di sdoganamento sarà data evidenza della specifica finalità della merce.

DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI STATUS AEO, ESPORTATORE AUTORIZZATO E CARNET ATA (Determinazione Direttoriale n. 100430 del 26 marzo 2020)

L'Agenzia delle Dogane ha disposto l'adozione di misure amministrative straordinarie per la gestione delle istanze finalizzate all'ottenimento dello status di AEO e esportatore autorizzato, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di ri-esportazione di merci vincolate ai Carnet ATA, con efficacia a far data dal 25 marzo 2020 e per il perdurare dello stato di emergenza. In particolare non sarà possibile inoltrare richieste di autorizzazione AEO, dello status di esportatore autorizzato, di

⁵ Con il Regolamento della Commissione europea 14 marzo n. 402/2020 è stato introdotto un regime di autorizzazione per tutte le esportazioni di dispositivi medici di protezione (mascherine, guanti, occhiali e indumenti protettivi). Tale intervento, in linea con quello adottato in Italia dal Dipartimento Protezione Civile (ordinanza CDPC n. 639 del 25 febbraio), è giustificato dalla necessità di far fronte alla crescente richiesta di tali prodotti ed è diretto a evitare comportamenti speculativi.

autorizzazione alla proroga dei termini di riesportazione di merci vincolate ai carnet ATA, nonché, in generale, le domande e autorizzazioni gestite attraverso il portale delle **Customs Decisions**.

L'Agenzia invita gli operatori economici a non proporre nuove istanze, se non per assoluta necessità e urgenza e, soprattutto, a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dagli uffici.

Gli uffici procederanno regolarmente nei casi in cui l'istanza riguardi attività di operatori rientranti nei codici ATECO considerati essenziali durante l'emergenza.

Qualora gli operatori titolari di una decisione doganale, per la quale è prevista una scadenza entro e non oltre la data del 1° maggio 2020, ravvisino la necessità di sospendere gli effetti della decisione medesima a seguito della intervenuta interruzione delle attività produttive, industriali o commerciali, la determinazione direttoriale invita gli Uffici a concedere, su richiesta dell'interessato e senza indugio, una sospensione temporanea dell'autorizzazione stessa.

Infine, gli operatori economici in possesso di **Carnet ATA** in scadenza potranno richiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA, in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 3 del Reg. UE n. 952/2013.

IMPORTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) CON SDOGANAMENTO DIRETTO, SENZA DAZI E IVA (Determinazioni n. 102131/RU e n. 101115 del 27 marzo 2020, Determinazione n. 102131 del 30 marzo 2020, Nota Agenzia Dogane e Monopoli n. 102121 del 31 marzo 2020)

È effettuata con la procedura dello sdoganamento con **svincolo diretto** l'importazione di merci necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora i dispositivi di protezione individuale (DPI) nonché i beni mobili di qualsiasi genere siano destinati a:

- ◆ Regioni e Province autonome;
- ◆ Enti territoriali locali;
- ◆ Pubbliche amministrazioni;
- ◆ strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell'emergenza;
- ◆ soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico come individuati dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal D.M. 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico.

L'importazione di beni mobili non DPI occorrenti a contrastare il contagio da COVID-19, da parte di soggetti, diversi da quelli elencati sopra, può invece essere effettuata con **svincolo celere**.

Per potersi avvalere dello svincolo diretto o celere è necessario che i soggetti interessati presentino un'**autocertificazione** in cui attestino che i beni oggetto dell'importazione sono a loro destinati. Nelle FAQ dell'Agenzia delle Dogane relative all'emergenza COVID-19 sono riportati alcuni esempi.

I modelli di autocertificazione sono invece disponibili al link <https://www.adm.gov.it/portale/istruzioni-per-l-importazione-con-svincolo-diretto-e-celere>

Attraverso la stessa autocertificazione è possibile altresì richiedere, barrando l'apposita casella, l'autorizzazione alla **sospensione**, in via provvisoria, dal pagamento dei **dazi e dell'IVA all'importazione**, valida dal 1° febbraio 2020 fino alla notifica della decisione adottata dalla Commissione europea che, se non confermasse la sospensione, comporterebbe la riscossione di dazi e IVA.

Nelle dichiarazioni di importazione per le quali è richiesta la sospensione dei diritti dovrà essere inserito alla casella 37 del DAU, dopo il codice regime 40, il codice C26.

Possono avanzare tale richiesta, gli stessi soggetti ammessi all'utilizzo della procedura di svincolo diretto (Regioni/Province autonome; Enti territoriali locali; P.A.; strutture ospedaliere) con la precisazione che, tra i soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico, possono beneficiare della sospensione solo gli enti di **diritto pubblico** che esercitano servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge n. 146/90 nonché le organizzazioni a carattere caritativo e filantropico riconosciute.

Gli altri soggetti nella stessa categoria, *“che esercitano attività produttive, industriali e commerciali (...) sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo di versamento del dazio e dell'IVA”*. Ciò in conformità con la normativa unionale relativa alla franchigia da dazio⁶ e all'esenzione da IVA⁷, prevista per l'importazione di merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente alle vittime di catastrofi.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono la **destinazione finale** dei beni ai soggetti sopra indicati e l'impegno a versare i dazi e l'IVA all'importazione, dovuti in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione europea.

Nel caso in cui intervenga un soggetto importatore, che agisca **“per conto e su mandato** dei destinatari soprarichiamati”, unitamente al modello di svincolo diretto o celere dovrà essere prodotto agli Uffici doganali un ulteriore modello/autocertificazione, anch'esso disponibile sul sito dell'Agenzia, sottoscritto dall'importatore, *“attestante qualità e quantità dei beni che vengono importati, il relativo destinatario, gli estremi del mandato ricevuto e l'atto di impegno a corrispondere i diritti sospesi laddove non fosse riconosciuta l'esenzione”*. In tal caso nella relativa dichiarazione doganale (DAU), l'intermediario-importatore è tenuto a riportare alla casella 8 il codice fiscale ovvero P.IVA/codice EORI del destinatario avente titolo e nella casella 14/dichiarante-rappresentante il proprio codice EORI, ricorrendo all'istituto della rappresentanza indiretta – codice 03.

L'autocertificazione utilizzata deve essere prodotta all'atto dello **sdoganamento**: la stessa dovrà quindi essere rilasciata e consegnata al soggetto che materialmente si occuperà della dichiarazione doganale prima della sua presentazione. Quest'ultimo provvederà quindi a farne menzione nella casella 44, nella quale indicherà anche il codice 17YY, e a conservarla per permettere all'Autorità doganale di svolgere tutte le attività di verifica a posteriori.

Con l'ordinanza n. 6/2020 del 28 marzo, il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 ha invitato l'Agenzia delle Dogane a porre in essere quanto necessario per **accelerare lo svincolo in Dogana** delle merci emergenziali.

ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Determinazione n. 101288 del 27 marzo 2020)

L'Agenzia delle Dogane ha disposto che, in caso di esportazione verso Paesi terzi di dispositivi di protezione individuale (DPI), gli uffici competenti dovranno riscontrare la presenza dell'apposita **autorizzazione prevista dal regolamento di esecuzione UE n. 2020/402**. Tale autorizzazione deve essere rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'obbligo decorre retroattivamente dal 15 marzo 2020, giorno successivo alla pubblicazione del regolamento.

⁶ Articoli da 74 a 80 del regolamento Ce n. 1186/2009.

⁷ Articoli da 51 a 57 della direttiva Ce n. 132/2009.

L'autorizzazione non è necessaria qualora l'esportazione sia diretta verso i seguenti Paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, Andorra, isole Fær Øer, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e verso i Paesi e Territori d'oltremare.

Inoltre, non è richiesta per le riesportazioni da deposito doganale, in quanto trattasi di merce non unionale.

I dispositivi contenuti nei **bagagli di passeggeri** saranno soggette ad autorizzazione a meno che dalla quantità non risulti evidente l'utilizzo per necessità strettamente personali.

Le autorità doganali valuteranno, a seconda dei casi, se chiedere l'autorizzazione per l'esportazione di merci non a finalità commerciale.

In caso di dispositivi in **regime di transito**, se al 15 marzo 2020 la dichiarazione doganale era stata già presentata, l'autorizzazione non sarà richiesta.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com
- ◆ **Dott. Massimo Braga:** massimo.braga@studiopirola.com